

dal semplice conferimento di delega legislativa. Pertanto, lo sdoppiamento in due provvedimenti, uno contenente le sole deleghe legislative e l'altro contenente norme di diretta attuazione, permette di rendere più celere l'iter parlamentare, consentendo così al Governo di attuare in tempi più rapidi gli atti dell'Unione Europea.

Altra importante novità è l'anticipazione della scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa di due mesi rispetto al termine di recepimento fissato dalle singole direttive, in tal modo si garantisce l'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione Europea nei tempi prescritti, evitando l'avvio di procedure di infrazione.

I contenuti dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012. In particolare, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, essa contiene la delega legislativa volta unicamente all'attuazione degli atti legislativi europei; può essere altresì conferita apposita delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia.

La legge europea contiene, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione Europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

Come prima attuazione della legge n. 234 del 2012, nel 2013 sono state emanate le leggi di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) ed europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97).

Entrambe le leggi hanno seguito lo stesso iter di approvazione: i disegni di legge sono stati presentati, in data 2 maggio 2013, alle Camere, a seguito dell'acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni in sessione europea e l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri. Il percorso parlamentare è iniziato al Senato (atti S. 587 e S. 588). Approvati dal Senato l'8 luglio e trasmessi alla Camera dei deputati il 9 luglio 2013 (atti C. 1326 e C. 1327), sono stati definitivamente approvati il 31 luglio 2013.

In particolare, la legge 6 agosto 2013, n. 96 'Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, si compone di 13 articoli e di 3 allegati. Negli allegati A e B sono contenute complessivamente 40 direttive, 2 in allegato A e 38 in allegato B, per le quali è conferita delega legislativa; per le sole direttive contenute nell'allegato B, come di consueto, è previsto l'esame degli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti commissioni parlamentari. L'allegato C reca, invece, le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE, relativa al

sistema comune di imposta sul valore aggiunto ed alle direttive di modifica di quest'ultima, per le quali è necessaria un'attuazione mediante fonte di rango primario.

L'articolo 1 richiama, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio della delega, i relativi articoli della legge n. 234/2012.

Nell'articolo 2 è contenuta una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione Europea, direttamente applicabili. In ragione della netta diversità dei sistemi nazionali non esiste, infatti, una normazione europea per le sanzioni, pertanto, i regolamenti e le direttive demandano agli Stati membri la predisposizione dell'apparato sanzionatorio per la violazione della disciplina in essi contenuta.

La legge, inoltre, contiene principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe volte al recepimento delle direttive 2010/75/UE, sulle emissioni industriali, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, 2011/36/UE, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime, 2011/51/UE, in materia di status di soggiornante di lungo periodo e protezione internazionale, 2011/95/UE in materia di protezione internazionale, status uniforme dei rifugiati e protezione sussidiaria, 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi e 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Infine, sono dettate specifiche norme di delega per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea in materia di imposta sul valore aggiunto (articolo 9), di istituzione di un sistema di licenze *Forest law enforcement governance and trade* (FLEGT) per le importazioni di legname (articolo 10), di prodotti e tecnologie a duplice uso (articolo 11). Come previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, una relazione illustrativa accompagna il disegno di legge di delegazione europea. In tale relazione il Governo ha dato conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scada nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e ha fornito dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Di seguito si riporta l'elenco delle direttive contenute negli allegati A, B e C della legge di delegazione europea 2013.

Allegato A

- **2009/156/CE** del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi (senza termine di recepimento);
- **2010/23/UE** del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento).

Allegato B

- **2009/101/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);
- **2009/102/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);
- **2009/158/CE** del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);
- **2010/32/UE** del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);
- **2010/63/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);
- **2010/64/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);
- **2010/75/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
- **2011/16/UE** del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

- **2011/24/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
- **2011/36/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
- **2011/51/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);
- **2011/61/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
- **2011/62/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);
- **2011/65/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);
- **2011/70/Euratom** del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);
- **2011/76/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
- **2011/77/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);
- **2011/82/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

- **2011/83/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);
- **2011/85/UE** del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
- **2011/89/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);
- **2011/93/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
- **2011/95/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);
- **2011/98/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);
- **2011/99/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);
- **2012/4/UE** della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
- **2012/12/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

- **2012/13/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
- **2012/18/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
- **2012/19/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);
- **2012/26/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);
- **2012/27/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);
- **2012/28/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
- **2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);
- **2012/33/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
- **2012/34/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);
- **2012/52/UE** della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
- **2013/1/UE** del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).

Allegato C

- Rettifica della **direttiva 2006/112/CE** del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 74 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);
- Rettifica della **direttiva 2008/8/CE** del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);
- Rettifica della **direttiva 2008/9/CE** del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);
- Rettifica della **direttiva 2009/162/UE** del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);
- Rettifica della **direttiva 2010/45/UE** del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento).

* * *

Delle 40 disposizioni di delega al Governo per il recepimento di direttive contenute nella legge di delegazione europea 2013, ben 25 soggiacevano al termine minimo di 3 mesi di delega previsto dalla legge n. 234 del 2012 in ragione del fatto che si trattava di direttive il cui termine di recepimento era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione o, comunque, era di prossima scadenza a tale data. La determinazione di questo termine di delega scaturisce da un meccanismo piuttosto complesso previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. La legge stabilisce, infatti, che il termine di delega scada due mesi prima del termine di recepimento indicato dalla direttiva. Ciò, a meno che il termine di delega così determinato venga a cadere nei primi tre mesi di vigore della legge di delegazione, nel qual caso il termine diventa automaticamente quello di tre mesi. Il termine di tre mesi si applica anche a tutte le deleghe per direttive già scadute, secondo il predetto meccanismo, alla data di entrata in vigore della legge di delegazione.

L'elevato numero di deleghe con tale scadenza è, evidentemente, una conseguenza dei ritardi e, poi, della mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012. Ciò ha comportato che nella legge di delegazione 2013 si siano dovute 'ospitare' una serie di deleghe che, considerata la scadenza delle relative direttive, avrebbero dovuto trovare collocazione nelle precedenti leggi.

Nel corso degli ultimi mesi del 2013, nell'esercizio delle predette 25 deleghe con scadenza a tre mesi unitamente ad altre due deleghe con scadenza differente, sono stati portati in approvazione preliminare dal Consiglio dei Ministri 26 schemi di decreto legislativo.

La legge 6 agosto 2013, n. 97 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, consta di 34 articoli. Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono in essa inserite le disposizioni volte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione Europea nell'ordinamento nazionale. La legge europea 2013 contiene norme in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi; di tutela del consumatore; in materia fiscale e finanziaria; di lavoro; in materia sociale; di salute e sicurezza alimentare; in materia ambientale; di appalti; di sicurezza ferroviaria e di uso di esplosivi; di immigrazione e di concorrenza.

L'entrata in vigore della legge n. 97 del 2013 ha consentito la chiusura di 11 casi di pre-infrazione avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot e 19 procedure di infrazione.

Nel secondo semestre del 2013 sono stati avviati i lavori di predisposizione dei disegni di legge di delegazione europea secondo semestre e di legge europea *bis*.

L'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012 ha previsto la facoltà per il Governo, di presentare al Parlamento un ulteriore disegno di legge di delegazione europea nel corso dell'anno, denominato 'secondo semestre', dopo aver approvato l'ordinaria legge di delegazione europea. La mancata approvazione nella XVI legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012 ha determinato una situazione di stallo nel recepimento del diritto dell'Unione Europea che ha reso necessario approvare in tempi rapidi la legge di delegazione europea 2013. Tale urgenza ha, però, impedito, successivamente alla presentazione del disegno di legge in Parlamento, di inserirvi le deleghe legislative per il recepimento delle numerose direttive pubblicate nel frattempo nella G.U.U.E.

Pertanto, al fine di utilizzare proficuamente il periodo che intercorre tra la legge di delegazione europea del 2013 e quella del 2014, è apparso necessario predisporre un ulteriore disegno di legge di delegazione europea che contenga le deleghe legislative per il recepimento tempestivo degli atti dell'Unione Europea, evitando, in tal modo, un ritardo nell'adeguamento dell'ordinamento interno che

condurrebbe inevitabilmente all'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

Si è ritenuto di far ricorso anche all'altro strumento legislativo fornito dalla legge n. 234/2012, la legge europea *bis*, residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea. Già con la legge europea 2013 è iniziato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

Entrambi i provvedimenti, dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni, sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri e sono ora all'esame della Camera dei deputati (atti C 1836 e C 1864).

Con riguardo ai contenuti, il disegno di legge di delegazione europea secondo semestre reca 7 articoli e due allegati (A e B). Negli allegati sono contenute complessivamente 15 direttive, 2 in allegato A e 13 in allegato B. L'**articolo 1** reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive, elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Esso richiama gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative.

L'**articolo 2** conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'adozione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali o in regolamenti dell'Unione Europea e, come tali, direttamente applicabili.

Negli **articoli 3 e 4** sono contenuti principi e criteri direttivi per il recepimento, rispettivamente, della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e della direttiva 2013/14/UE che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

L'**articolo 5** è finalizzato a modificare la normativa nazionale per dare attuazione ai regolamenti (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.

L'**articolo 6** contiene la delega al Governo, con specifici criteri direttivi per il suo esercizio, per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge.

L'**articolo 7** reca la delega al Governo per l'adozione di un testo unico degli atti dell'Unione Europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.

Il disegno legge europea 2013 *bis* è suddiviso in 7 Capi, si compone di 25 articoli ed è volto a chiudere 8 procedure d'infrazione e 9 Casi EU *pilot*. Sinteticamente, con esso si dà attuazione ad una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione Europea, a due regolamenti (UE) e ad una decisione EURATOM del Consiglio.

In particolare, l'**articolo 1** è diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero.

L'**articolo 2** si rende necessario per evitare l'avvio di una procedura di infrazione e superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea alle norme nazionali di recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure applicabili negli Stati membri al rimpatrio di stranieri in condizioni di soggiorno irregolare, a cui è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2011.

L'**articolo 3** mira a ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea concernente la causa C-385/10 (emessa il 18 ottobre 2012 a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) contribuendo a risolvere la procedura di infrazione n. 2008/4541, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione europea nella stessa materia, relativa alla commercializzazione dei camini e dei condotti in plastica in Italia.

L'**articolo 4** è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (EU Pilot 3690/12/MARKT), che ha sostenuto la necessità di prevedere per le attività occasionali e transfrontaliere di investigazione privata un regime autorizzatorio semplificato, rispetto a quello previsto dal comma 2 per le analoghe attività di vigilanza privata.

L'**articolo 5**, in materia di regime fiscale applicabile a coloro che lavorano in Italia ma sono residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in un altro Paese dello Spazio economico europeo (SEE) (cosiddetti 'non residenti Schumacker'), è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/2027, con la quale la Commissione europea contesta l'incompatibilità del diritto interno con i principi relativi alla libera circolazione delle persone e dei lavoratori dipendenti e autonomi, di cui, rispettivamente, agli articoli 21, 45 e 49 del TFUE e ai corrispondenti articoli 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE).

L'**articolo 6**, che contiene norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni, disciplina talune esenzioni ed è volto alla chiusura delle procedure di infrazione n. 2012/2156 e 2012/2157.

L'**articolo 7**, in materia di imposta sulle attività finanziarie, è finalizzato a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5095/12/ TAXUD nel quale vengono evidenziate criticità relative all'applicazione della disciplina dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) con riferimento alla disparità di trattamento che si determina rispetto alla norma concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari.

L'**articolo 8** reca una disposizione in materia di riscossione coattiva dei crediti aventi ad oggetto fonti di entrata che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea ai sensi della decisione del Consiglio n. 2007/436.

L'**articolo 9** è finalizzato ad integrare la formulazione degli articoli 4-*quater* e 193-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

L'**articolo 10**, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, attualmente allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE, prevede che fin dai giorni immediatamente successivi all'avvio dell'attività dell'impresa o al verificarsi delle condizioni che rendono necessario l'aggiornamento della valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano stati adempiuti e che, dunque, il medesimo datore di lavoro abbia provveduto immediatamente ad effettuare la valutazione dei rischi. L'**articolo 11** ricalca, per la sola parte relativa al settore delle navi da pesca, la delega al Governo contenuta nel disegno di legge atto Camera n. 5368, predisposto nel corso della XVI legislatura e il cui *iter* non si è completato prima della fine della stessa legislatura. In esecuzione della delega, si sarebbero dovuti adottare i decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di particolari settori come quelli marittimo, compreso il settore della pesca, portuale e ferroviario. L'articolo, nel rinnovare i contenuti del citato disegno di legge, mira a procedere celermente e compiutamente all'approvazione della normativa di attuazione per la cui mancanza la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2011/2098, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE.

L'**articolo 12** è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EU-Pilot 1484/10/ENVI, relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

L'**articolo 13**, in materia di richiami vivi, è volto a chiarire, attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo deve essere svolta anche nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite all'articolo 19-

bis della stessa legge, che disciplina l'esercizio delle deroghe previste all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/147/CE. La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot 1611/10/ENVI.

L'**articolo 14** reca modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2010 che, in attuazione della direttiva 2007/2/CE, istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot 4467/13/ENVI.

L'**articolo 15** è volto a dare migliore risposta alle censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086, attualmente allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 del TFUE, avviata per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) (*screening*) con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/UE e 2009/31/CE e codificata dalla direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA).

L'**articolo 16**, in materia di inquinamento acustico, interviene su una questione che è oggetto della procedura di infrazione n. 2013/2022, attualmente allo stadio di parere motivato complementare ex articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione per non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

L'**articolo 17** mira ad apportare necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, oggetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, emendandone alcune norme recentemente integrate e modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) con il duplice intento di una piena armonizzazione della normativa nazionale a quella europea in tema di riparazione del danno ambientale e del rafforzamento degli strumenti di tutela del bene costituito dall'ambiente in situazioni di verificato pregiudizio esulanti dagli specifici casi previsti dalla direttiva 2004/35/CE.

L'**articolo 18**, relativo agli affidatari degli incarichi di progettazione, è volto a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea, nell'ambito di un caso di pre-infrazione.

L'**articolo 19** intende dare applicazione a quanto richiesto dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cosiddetto 'regolamento REMIT').

L'**articolo 20** è volto a eliminare l'obbligo di presidio delle stazioni di distribuzione dei carburanti previsto esclusivamente nei centri urbani; la norma intende superare le censure mosse nell'ambito del caso EU Pilot 4734/13/MARKT dalla Commissione europea, la quale ha rilevato che la legislazione nazionale e regionale relativa alle stazioni di servizio ubicate nei centri urbani, limitando l'apertura di impianti di distribuzione di carburante non presidiati nell'arco delle

ventiquattro ore, viola il principio della libertà di stabilimento, previsto dall'articolo 49 del TFUE e il divieto di restrizione territoriale, previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta 'direttiva servizi').

L'**articolo 21** è finalizzato a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE, riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali.

L'**articolo 22** si rende necessario per chiudere il caso EU-Pilot 5216/13ENTR avviato dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione).

L'**articolo 23** interviene in materia di risarcimento dei danni cagionati dallo Stato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, al fine di adeguare la disciplina nazionale alle indicazioni della giurisprudenza europea, in particolare a quelle della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, pronunciata nel contesto della procedura di infrazione n. 2009/2230, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, giunta allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE.

Completano il disegno di legge l'**articolo 24** contenente la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni inserite nel disegno di legge, con esclusione degli articoli da 5 a 7 e l'**articolo 25** che provvede a coprire le minori entrate derivanti dai rimanenti articoli.

L'adozione della legge europea 2013 *bis* consentirà di ridurre ulteriormente il numero di infrazioni a carico dell'Italia, favorendo la chiusura di 8 procedure d'infrazione e 9 casi EU Pilot.

2.3 Lo *scoreboard* del mercato interno

Il cosiddetto '*internal market scoreboard*' è il rapporto periodico predisposto dalla Commissione europea sul tasso di trasposizione nel nostro ordinamento delle direttive europee riguardanti il mercato interno.

Per quanto attiene alle pubblicazioni relative all'anno 2013 (maggio e ottobre), l'Italia ha registrato una lieve percentuale di *deficit* di trasposizione negativa, pari rispettivamente all'1 e 1,7 per cento. La principale ragione del peggioramento rispetto allo *scoreboard* del novembre 2012, risiede nella mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012 (vd. Tabella 4.III).

Tabella 4.III – Andamento dello scoreboard nella XVI Legislatura (il mese si riferisce alla pubblicazione del dato ufficiale)

n. Internal Market Scoreboard – data di pubblicazione	Dato ufficiale
Edition n. 28 (ottobre 2013)	1,7 %
Edition n. 27 (maggio 2013)	1,0 %
Edition n. 26 (novembre 2012)	0,8 %
Edition n. 25 (ottobre 2012)	2,4 %
Edition n. 24 (febbraio 2012)	2,1 %
Edition n. 23 (settembre 2011)	1,6 %
Edition n. 22 (marzo 2011)	2,1 %
Edition n. 21 (settembre 2010)	1,1 %
Edition n. 20 (marzo 2010)	1,4 %
Edition n. 19 (luglio 2009)	1,7 %
Edition n. 18 (febbraio 2009)	1,3 %
Edition n. 17 (agosto 2008)	1,2 %
Edition n. 16 - bis (novembre 2007)	1,3 %
Edition n. 16 (maggio 2007)	2,7 %
Edition n. 15 - bis (novembre 2006)	2,2 %
Edition n. 15 (giugno 2006)	3,8 %
Edition n. 14 - bis (dicembre 2005)	3,1 %
Edition n. 14 (giugno 2005)	4,1 %
Edition n. 13 (15 Stati membri) (maggio 2004)	3,1 %

Come noto, la normativa europea viene recepita dal Governo principalmente in due modi: su delega del Parlamento, contenuta ora nella legge di delegazione europea e attraverso lo strumento dell'attuazione in via amministrativa nelle materie di potestà legislativa statale esclusiva e non coperte da riserva di legge, emanando regolamenti ministeriali o interministeriali o atti amministrativi di recepimento di direttive.

Con riferimento al primo strumento, il ritardo nella predisposizione della legge di delega determina la conseguente impossibilità di predisporre i decreti delegati di attuazione di direttive. Con riferimento al secondo strumento, la maggior parte delle direttive inserite nei rapporti *scoreboard* sono trasposte in via amministrativa, ma l'attività di predisposizione degli atti di recepimento è spesso lunga ed articolata.

Alla luce di quanto sinora esposto risulta evidente come la mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012, l'approvazione della legge di delegazione 2013 solamente nel mese di agosto 2013 e le criticità sopra evidenziate abbiano determinato l'aumento del deficit di trasposizione relativamente allo *scoreboard* 28 relativo al mese di ottobre 2013. Infatti il deficit di trasposizione dell'Italia si dovrebbe attestare intorno all'1,7 per cento.

Con riferimento ai prossimi *scoreboard*, si prevede una notevole diminuzione di deficit di trasposizione in considerazione dell'approvazione della legge n. 96 del 2013, legge di delegazione 2013 e dell'*iter* avanzato di approvazione della legge

di delegazione europea 2013 secondo semestre, nella quale sono inserite le deleghe per l'attuazione delle direttive il cui termine di recepimento scadrà nel corso degli anni 2014-2015.

La riforma introdotta dalla legge n. 234 del 2012 migliora in modo sensibile il sistema di adeguamento interno. Infatti, lo sdoppiamento della legge comunitaria annuale in legge di delegazione europea e legge europea consente al Governo di disporre in tempi brevi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell'Unione Europea. Inoltre, l'anticipazione della scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa di due mesi rispetto al termine di recepimento fissato dalle singole direttive consente di predisporre i decreti legislativi di recepimento delle direttive in tempi utili per non incorrere in procedure di infrazione rispettando quindi i termini di attuazione.

2.4 Le procedure di infrazione

La riduzione del numero di procedure d'infrazione al diritto UE a carico dell'Italia ha costituito anche nel 2013 un obiettivo prioritario della politica europea del Governo. Nel corso del 2013 sono state archiviate 53 procedure d'infrazione, mentre le nuove contestazioni formali di inadempimento alle norme UE sono state 58.

La tabella che segue offre un quadro sintetico dell'andamento dei dati complessivi relativi al 2013 (Tabella 5.III).

Tabella 5.III – Procedure di infrazione (gennaio – dicembre 2013).

Tipologia	Situazione al 1/1/2013	Situazione al 23/7/2013	Situazione al 31/12/2013
Violazione del diritto dell'Unione	82	86	80
Mancata attuazione di direttive UE	17	20	24
Totale	99	106	104

Va rilevato che nel corso del 2013 la Commissione europea ha archiviato diversi casi sensibili, alcuni dei quali pendenti ormai da molto tempo e riguardanti contenziosi lunghi e complessi. Tra le **archiviazioni** più rilevanti si ricordano:

- la procedura relativa alla normativa italiana in materia di caccia in deroga (n. 2006/2131) giunta ormai allo stadio di messa in mora ex articolo 260 TFUE per mancata esecuzione della sentenza del 2010;
- la procedura relativa alla cattiva attuazione della direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione uccelli selvatici in Liguria (n. 2011/2205), giunta

allo stadio di messa in mora ex articolo 260 TFUE per mancata esecuzione della sentenza del 2008;

- la procedura relativa alla normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga (n. 2004/4926), giunta ormai allo stadio di messa in mora ex articolo 260 TFUE per mancata esecuzione della sentenza del 2010;
- la procedura relativa ai valori limite di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, PM10 (n. 2008/2194), giunta ormai allo stadio di sentenza di condanna ex articolo 258 TFUE.

La tabella che segue riporta i dati relativi alle **procedure pendenti** al 31 dicembre 2013 divise per stadio (Tabella 6.III)

Tabella 6.III – Suddivisione procedure per stadio (31 dicembre 2013)

Stadio	Numero di procedure
Messa in mora articolo 258 TFUE	50
Messa in mora complementare articolo 258 TFUE	9
Parere motivato articolo 258 TFUE	26
Parere motivato complementare articolo 258 TFUE	1
Decisione ricorso articolo 258 TFUE	1 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27/9/2012)
Ricorso articolo 258 TFUE	4
Sentenza articolo 258 TFUE	4
Messa in mora articolo 260 TFUE (già articolo 228 TCE)	4
Decisione ricorso articolo. 260 TFUE	3 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27/02/2012)
Ricorso articolo 260 TFUE	1
Sentenza articolo 260 TFUE	1
Totale	104

Come si evince dalla tabella, al 31 dicembre 2013, 9 procedure d'infrazione sono pendenti per mancata esecuzione di una precedente sentenza di condanna della Corte di Giustizia (ex articolo 260 TFUE) e altre 4 procedure sono già alla prima sentenza di condanna della Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Circa il 12 per cento delle procedure è, pertanto, esposto, a breve o a medio termine, al rischio di sanzioni pecuniarie, anche alla luce dell'accelerazione impressa dal Trattato di Lisbona alle procedure per mancata esecuzione delle sentenze (articolo 260, comma 2 del TFUE).